



COMUNE DI MOGGIO UDINESE

Provincia di Udine

medaglia d'oro al valore civile

P.ZZA UFFICI, 1
C.F. 8400 1550 304
TEL. 0433 / 51177-51877-51888
www.comune.moggioudinese.ud.it

C.A.P. 33015
P. I.V.A. 01 134 980 307
FAX 0433 / 51371

segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(IMU)

- Adottato con deliberazione del C.C. n. 3 del 13 febbraio 2012*
- Modificato con deliberazione del C.C. n. 30 del 31 maggio 2012*
- Modificato con deliberazione del C.C. n. 6 del 8 marzo 2013*
- Modificato con deliberazione del C.C. n. 13 del 26 giugno 2015*
- Modificato con deliberazione del C.C. n. 11 del 3 maggio 2016*
- Modificato con deliberazione del C.C. n. 8 del 11 marzo 2019*

- Testo coordinato adottato con deliberazione del C.C. n. 8 del 11 marzo 2019*

INDICE

- Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Presupposto dell'imposta
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Titolarità dell'imposta
- Art. 5 - Funzionario responsabile
- Art. 6 - Base imponibile
- Art. 7 - Accatastamento dei fabbricati
- Art. 8 - Aree edificabili
- Art. 9 - Fattispecie equiparate alle aree edificabili
- Art. 10 - Fondi agricoli e fabbricati rurali
- Art. 11 - Esenzioni di imposta
- Art. 12 - Aliquote d'imposta
- Art. 13 - Abitazione principale
- Art. 14 - Fattispecie equiparate all'abitazione principale
- Art. 15 - Variazioni di soggettività passiva
- Art. 16 - Versamenti di imposta
- Art. 17 - Accertamenti di imposta
- Art. 18 - Accertamento con adesione
- Art. 19 - Rateazione
- Art. 20 - Rimborsi e compensazioni
- Art. 21 - Interessi
- Art. 22 - Riscossione coattiva
- Art. 23 - Interpello
- Art. 24 - Disposizioni transitorie
- Art. 25 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 449, disciplina l'applicazione nel territorio comunale di Moggio Udinese dell'Imposta Municipale Propria (IMU), istituita con gli articoli 8 e 9 del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e modificata con l'art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con l'art. 4 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44.
2. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge citate nel comma precedente, nonché le disposizioni del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, da quelle espressamente richiamate; si applicano altresì le previsioni dell'articolo unico, commi 161 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ogni altra disposizione di diritto comune non contrastante con la disciplina regolamentare.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto per l'applicazione dell'imposta municipale propria è dato dal possesso di immobili (terreni, aree fabbricabili, fabbricati) siti nel territorio comunale e destinati a qualsiasi uso, inclusi gli immobili strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.
2. L'imposta è dovuta in ragione di ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno in cui il possesso medesimo è protrato.
3. In deroga al primo comma, non sono soggetti all'imposta gli immobili indicati all'art. 10, secondo comma, del presente Regolamento.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica o giuridica proprietaria dell'immobile, ovvero titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione o superficie sullo stesso.
2. Negli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Nei fabbricati strumentali ad impresa, classificati o classificabili nel gruppo catastale D, il locatario acquista la qualità di soggetto passivo dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 12 quinquies, del d.l. n. 16/2012, inserito dalla legge di conversione n. 44/2012, l'assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, s'intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Art. 4 - Titolarietà dell'imposta

1. Soggetto attivo dell'Imposta è il Comune di Moggio Udinese.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato in applicazione dell'aliquota standard dello 0,76 %. Il Comune ha facoltà di deliberare l'aumento, sino ad un massimo di 0,3 punti percentuali, dell'aliquota applicabile ai citati immobili, trattenendo la differenza di imposta risultante rispetto all'applicazione dell'aliquota base. La quota di imposta riservata allo Stato è versata negli stessi termini di pagamento dell'imposta municipale propria.

2 bis. (Soppresso).

3. Le funzioni di gestione, accertamento e riscossione dell'IMU possono essere svolte dal Comune in gestione diretta, in forma associata con altri enti, mediante società partecipata o mediante affidamento a soggetto esterno, nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure ad evidenza pubblica ove previste. L'adozione di forme diverse dalla gestione diretta è disposta con delibera consiliare, contenente l'enunciazione delle motivazioni tecniche ed economiche della scelta, la formulazione degli indirizzi e dei limiti temporali e l'approvazione degli schemi di convenzione o di disciplinare.

4. L'eventuale affidamento a società partecipate o a soggetti esterni delle funzioni di cui al comma precedente comporta il trasferimento agli affidatari delle potestà pubbliche e dei rapporti giuridici tributari e processuali connessi alle funzioni medesime. L'Amministrazione comunale conserva la titolarità del potere regolamentare e di determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta.

5. In deroga al comma 3 del presente articolo, le funzioni di riscossione spontanea dell'imposta sono riservate al Comune.

Art. 5 - Funzionario responsabile

1. La Giunta nomina all'interno della struttura amministrativa comunale un funzionario responsabile, il quale è investito dei poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta che non sia riservata per legge ad altri organi.

2. Il funzionario responsabile sottoscrive la corrispondenza relativa all'imposta, emette gli avvisi bonari e gli atti impositivi e/o di irrogazione delle sanzioni, comunque denominati, emana gli atti di riscossione coattiva, dispone i rimborsi ed esercita, ove necessario, le funzioni di autotutela sui propri atti.

3. In caso di contenzioso, il funzionario riferisce alla Giunta e propone la deliberazione di stare in giudizio. Il funzionario può essere delegato dal Sindaco alle funzioni di rappresentanza e difesa presso i gradi di merito della giurisdizione tributaria.

4. Il nominativo del funzionario responsabile è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro sessanta giorni dalla nomina.

5. Il presente articolo non si applica se le funzioni di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta sono affidate a società partecipata o a soggetto esterno al Comune. In tale ipotesi, la Giunta designa un funzionario incaricato del coordinamento e della vigilanza sull'operato dell'affidatario.

Art. 6 - Base imponibile

1. La base imponibile dei fabbricati è costituita dal valore dell'immobile, determinato applicando all'ammontare della rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutata del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5, con esclusione della categoria A/10;

80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria D/5;

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2. La base imponibile delle aree edificabili è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avuto riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del

terreno necessari alla costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

3. La base imponibile dei fabbricati non ancora iscritti in catasto è determinata applicando i criteri di cui al comma 1 alla rendita proposta, ovvero alla rendita determinata in esito al procedimento di cui all'art. 7, comma 3.

4. La base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non ancora iscritti in catasto e posseduti interamente da imprese, è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'importo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote d'ammortamento, con applicazione dei coefficienti stabiliti annualmente con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale criterio è applicato sino al termine dell'anno solare nel corso del quale il fabbricato è iscritto in catasto con attribuzione di rendita.

4 bis. La determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie dei gruppi catastali D ed E, è effettuata mediante stima diretta ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 28.12.2015, n. 208. Si applicano i commi 22, 23 e 24 del medesimo art. 1 l. n. 208/2015.

5. La base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni, è ridotta del 50%.

6. La base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è ridotta del 50%.

7. È ridotta del 50% la base imponibile delle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:

- a) l'unità concessa sia iscritta in una categoria catastale abitativa diversa dalle categorie A/1, A/8, A/9;
- b) i soggetti comodatari utilizzino l'unità immobiliare come propria abitazione principale;
- c) il soggetto comodante risieda nello stesso Comune di Moggi Udinese;
- d) il soggetto comodante non possieda altri immobili nel territorio nazionale, ad eccezione dell'unità data in comodato e della propria abitazione principale, non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, nel Comune di Moggi Udinese;
- e) il contratto di comodato sia registrato.

8. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 7, per godere della riduzione della base imponibile, è attestato dal contribuente nella dichiarazione IMU di cui all'art. 15, c. 3, del presente Regolamento.

Il beneficio di cui al comma 7 permane, in caso di morte del comodatario, se a questi subentra il coniuge in presenza di figli minori.

Art. 7 - Accatastamento dei fabbricati

1. Ai sensi dell'art. 28 del r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, come modificato dall'art. 34-*quinquies* del d.l. 10 gennaio 2006 n. 4, convertito con modificazioni in legge 9 marzo 2006 n. 80, i fabbricati nuovi devono essere dichiarati all'Agenzia del Territorio nel termine di trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.

2. Ai sensi dell'art. 34-*quinquies*, comma 2, lettera b), del d.l. 10 gennaio 2006 n. 4, convertito con modificazioni in legge 9 marzo 2006 n. 80, le mutazioni nello stato delle unità immobiliari già censite devono essere presentate all'Agenzia del Territorio nel termine di trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate.

3. Il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, richiede ai possessori di fabbricati non iscritti in Catasto o la cui rendita non sia più adeguata alle condizioni attuali dell'immobile, di promuovere, nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell'invito, l'accatastamento o la correzione della rendita mediante il procedimento di cui al d.m. 19 aprile 1994 n. 701 (doc-fa). Copia della richiesta è trasmessa all'Agenzia del Territorio per i provvedimenti di propria competenza.

Art. 8 - Aree edificabili

1. Costituisce area fabbricabile il suolo che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in forza degli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel territorio comunale.
2. Ferma restando la determinazione della base imponibile a norma dell'art. 6, comma 2, con delibera della Giunta Comunale, adottata nei termini per la determinazione delle aliquote d'imposta, può essere disposta la ricognizione periodica, per aree omogenee, dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili. Non si fa luogo ad accertamento qualora il contribuente determini l'imposta sulla base di un valore imponibile non inferiore a quello risultante dalla deliberazione.
3. In caso di cambiamento di destinazione d'uso di un'area, il Comune è tenuto a comunicare al contribuente il nuovo regime urbanistico e tributario del suolo posseduto, con indicazione della superficie interessata, della categoria e degli indici di edificabilità e del valore imponibile risultante dalla deliberazione di cui al comma 3, se adottata. La comunicazione è resa con raccomandata a.r., con posta elettronica certificata o con altro strumento idoneo ad assicurare la conoscenza della ricezione dell'atto da parte del destinatario. Il contribuente è tenuto agli adempimenti d'imposta a far tempo dal ricevimento della predetta comunicazione.
4. Indipendentemente dalla previsione degli strumenti urbanistici, non si considerano edificabili le superfici, risultanti da singolo mappale o da più mappali contigui, che non superino la misura di 200 mq.
5. Non si considerano edificabili, anche se accatastate separatamente, le superfici adibite dal possessore a servizio od ornamento di fabbricato abitativo, purché il vincolo pertinenziale risulti da elementi precisi ed univoci e da denuncia del contribuente. In carenza di recinzioni, siepi o altri elementi fisici che delimitino l'area pertinenziale, l'estensione di questa si presume non eccedente i 500 mq, salvo prova contraria.
6. Non si considerano altresì edificabili i terreni sui quali persiste l'utilizzo agro-silvo-pastorale, mediante esercizio delle attività di coltivazione, di allevamento, di selvicoltura e di funghicoltura, nonché di attività di trasformazione e vendita di prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti o condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella previdenza agricola.

Art. 9 - Fattispecie equiparate alle aree edificabili

1. Sono equiparati alle aree edificabili, ai fini della determinazione della base imponibile e dell'applicazione delle aliquote d'imposta:
 - a) i fabbricati demoliti ed i fabbricati crollati per qualsiasi causa;
 - b) i fabbricati sottoposti ad interventi di recupero ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), del d. lgs. 6 giugno 2001 n. 380;
 - c) i fabbricati in corso di costruzione o di ricostruzione.
2. Nei casi di cui al presente articolo, il valore imponibile dell'immobile è rappresentato dal valore dell'area edificabile, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione, recupero o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, sino alla data di inizio dell'utilizzo del fabbricato.

Art. 10 - Fondi agricoli e fabbricati rurali

1. Costituisce terreno agricolo il suolo adibito all'esercizio delle attività di coltivazione, di allevamento, di selvicoltura e di funghicoltura, nonché ad attività di trasformazione e vendita di prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

2. I fondi agricoli ricadenti nel territorio comunale sono esenti dall'imposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1, lettera h), del d. lgs. n. 504/1992 e dell'art. 1, comma 1, lettera a), del d. l. n. 4/2015, convertito con modificazioni in legge n. 34/2015. Sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali a sensi dell'art. 4 comma 1ter, lettera a) D.L. n. 16/2012, inserito dalla legge di conversione n. 44/2012.

Art. 11 - Esenzioni di imposta

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia di Udine, dal Comune di Moggio Udinese, dall'ente di comunità montana operante nel territorio comunale, e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

2. Sono altresì esenti dall'imposta gli immobili ricadenti nelle previsioni dell'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), i), del d. lgs. n. 504/1992.

3. Gli immobili di proprietà del Comune di Moggio Udinese non scontano l'imposta, a prescindere dall'uso al quale sono destinati.

4. Sono esenti da imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Art. 11 bis - Agevolazione per locazioni a canone concordato

1. Gli immobili oggetto di locazione abitativa a canone concordato, ai sensi della legge 9.12.1998, n. 431, usufruiscono della riduzione d'imposta del 25%, per il periodo dell'anno in cui si protrae la locazione medesima.

Art. 12 - Aliquote d'imposta

1. L'aliquota d'imposta è determinata annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, in conformità alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale. L'aliquota è fissata entro la misura minima dello 0,46 per cento e la misura massima dell'1,06 per cento. In caso di mancata fissazione dell'aliquota, si applica l'aliquota base nella misura legale dello 0,76 per cento.

2. L'aliquota d'imposta per le abitazioni principali non esenti è fissata, con la deliberazione di cui al comma 1, entro la misura minima dello 0,2 per cento e la misura massima dello 0,6 per cento. In caso di mancata fissazione dell'aliquota, si applica l'aliquota base nella misura legale dello 0,4 per cento.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1, l'aliquota può essere ridotta sino al limite minimo dello 0,4 per cento per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del d.p.r. n. 917/1986, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES e per gli immobili locati.

Art. 13 - Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Il trattamento tributario dell'abitazione principale si estende alle relative pertinenze, da intendersi esclusivamente come quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini, locali di deposito, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e

- C/7 (tettoie chiuse e/o aperte e simili), nei limiti di una unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente al fabbricato abitativo.
2. L'abitazione principale è esente da imposta se non rientra nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; se iscritta in una di tali categorie è invece soggetta ad aliquota agevolata a sensi dell'art. 12, comma 2.
 3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 4. Con la delibera di cui all'art. 12, comma 1, l'importo della detrazione di cui al comma precedente può essere elevato, sino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. L'incremento della detrazione non può tuttavia essere compensato dalla fissazione di un'aliquota superiore alla misura ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
 5. Sino al 31 dicembre 2013, la detrazione di cui al comma 3 è incrementata nella misura di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, che risulti dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'ulteriore detrazione per figli conviventi non può eccedere il limite di € 400, al netto della detrazione base.

Art. 14 - Fattispecie equiparate all'abitazione principale

1. Si considera adibita ad abitazione principale e non è soggetta ad imposta l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, se i medesimi sono pensionati nei rispettivi paesi di residenza e se l'unità immobiliare non è data in locazione o in comodato a terzi.
2. L'IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari. La presente esenzione spetta altresì alle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisi destinate agli studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica.
3. L'IMU non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal d.m. Infrastrutture 22.4.2008.
4. L'IMU non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Restano soggette ad imposta gli immobili di cui al presente comma rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, alle quali si applicano l'aliquota agevolata di cui all'art. 12, comma 2, e le detrazioni di cui all'art. 13, commi 3 e 4.
5. L'IMU non si applica all'unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
6. E' soggetta all'aliquota agevolata di cui all'art. 12, comma 2, e alle detrazioni di cui all'art. 13, commi 3 e 4, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da persona anziana o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, purché la stessa non sia locata a terzi. In caso di possesso di più unità immobiliari, l'agevolazione di cui al presente comma si applica ad una sola di esse.
7. Sono soggetti alle detrazioni di cui all'art. 13, commi 3 e 4, gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER.

Art. 15 - Variazioni di soggettività passiva

1. Il contribuente è esonerato da obblighi di dichiarazione o di comunicazione di fatti od atti comportanti costituzione, modificazione, estinzione, acquisto o cessione di proprietà o di diritti reali sull'immobile, che determinino variazioni nella soggettività passiva o un diverso ammontare dell'imposta.
2. Non sono parimenti soggette a denuncia o comunicazione le variazioni di soggettività passiva conseguenti a successioni per causa di morte, per le quali gli eredi e i legatari abbiano presentato la prescritta dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate.
3. In deroga ai commi precedenti, il contribuente deve presentare al Comune denuncia d'imposta, nel termine del 30 giugno dell'anno solare successivo alla data in cui si è verificato l'evento da cui ha origine il possesso o la variazione rilevante per l'applicazione del tributo, in caso di:
 - compravendita, donazione o successione di area edificabile, trasformazione di suolo in area edificabile, mutamento del valore imponibile dell'area edificabile. La denuncia non è necessaria se il soggetto passivo liquida l'imposta in misura non inferiore a quella risultante dall'applicazione dei valori deliberati ai sensi dell'art. 8, comma 2;
 - adibizione ad area pertinenziale di terreni catastalmente separati dal fabbricato al quale si intendono asservire;
 - comodato agevolato da riduzione di base imponibile come previsto all'art. 6, settimo comma, del Regolamento;
 - fattispecie a cui si ricollegli il diritto ad un'esenzione o agevolazione d'imposta, non desumibili da risultanze di pubblici registri né ricavabili dall'interscambio dei dati catastali tra l'Agenzia del territorio ed il Comune, nonché in tutti gli altri casi previsti dal decreto ministeriale 30 ottobre 2012, di approvazione del modello di dichiarazione.

Art. 16 - Versamenti d'imposta

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune è effettuato per ciascun anno in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il contribuente ha facoltà di versare in unica soluzione l'intero importo dovuto entro la scadenza del 16 giugno.
2. Il versamento è effettuato con modello F24, a sensi dell'art. 17 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 12 aprile 2012, oppure con bollettino di conto corrente postale, conforme al modello approvato con decreto ministeriale 23 novembre 2012.
3. Nelle comunioni, ogni partecipante è tenuto a versare l'imposta calcolata sulla propria quota di possesso. E' tuttavia consentito il versamento cumulativo dell'intero importo da parte di uno solo dei comproprietari, con effetto liberatorio per tutti i contitolari.
4. Il Consiglio comunale può deliberare proroghe dei termini di versamento in presenza di calamità naturali o di situazioni generalizzate di grave disagio economico e sociale.
5. In caso di morte del contribuente, i termini di versamento in scadenza nell'anno solare in cui si è verificato il decesso sono prorogati al 31 dicembre dell'anno successivo.
6. Non Sono dovuti i pagamenti di importo inferiore a € 5,00.-

Art. 17 - Accertamenti d'imposta

1. L'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta è acclarato dal Funzionario responsabile del tributo mediante avviso di accertamento motivato, recante il calcolo dell'imposta o della maggiore imposta, degli interessi e delle sanzioni. L'avviso è notificato al contribuente, tramite messo comunale o raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

2. La motivazione dell'avviso deve compiutamente illustrare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. L'avviso reca in allegato o riproduce il contenuto essenziale degli atti in esso richiamati, che non siano già conosciuti né ricevuti dal contribuente; contiene altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete sull'atto, del responsabile del procedimento, dell'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame dell'atto in autotutela, della Commissione tributaria a cui è possibile ricorrere, delle modalità e del termine di ricorso, e del termine di sessanta giorni, decorrenti dal suo ricevimento, entro cui effettuare il pagamento.

3. Salvo i casi in cui possa derivare un pregiudizio all'Amministrazione Comunale, l'avviso di accertamento è preceduto da un avviso bonario, con il quale si comunicano al contribuente le irregolarità riscontrate all'esito del controllo, con invito alla regolarizzazione della propria posizione e/o al versamento spontaneo delle somme dovute, ovvero alla produzione di chiarimenti e scritti difensivi. Il contribuente destinatario dell'avviso bonario può avvalersi del ravvedimento operoso ove ne ricorrano i presupposti.

4. Ogni immobile ed ogni annualità d'imposta determinano un'autonoma obbligazione tributaria. Nei casi in cui, ai sensi del terzo comma dell'art. 15, permane l'obbligo di dichiarazione del contribuente, la mancata denuncia di un singolo cespite è sanzionata con accertamento per omessa dichiarazione.

Art. 18 - Accertamento con adesione

1. Nell'accertamento dell'imposizione sulle aree edificabili, l'Amministrazione ed il contribuente possono avvalersi del procedimento di accertamento con adesione, secondo i principi e criteri direttivi di cui al D.p.r. 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente.

2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento relativo ad imposizione di area edificabile, può richiedere, con istanza depositata o spedita nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell'atto, che la propria posizione tributaria sia definita mediante il procedimento di cui al presente articolo. Il termine per l'impugnazione dell'atto dinanzi al giudice tributario rimane sospeso a far tempo dalla consegna o dall'invio dell'istanza di adesione, per un periodo massimo di 90 giorni entro i quali il procedimento di accertamento con adesione deve essere concluso. L'istanza di adesione è inammissibile ove il contribuente abbia già presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale; essa diviene altresì improcedibile ove il contribuente produca ricorso nelle more del procedimento di adesione e prima che lo stesso sia concluso.

3. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di adesione, il Funzionario responsabile, previa deliberazione dell'ammissibilità e della tempestività dell'istanza, convoca il contribuente presso l'ufficio in data non anteriore a sette giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione. Il contribuente, in caso di impedimento, può chiedere un rinvio dell'incontro o concordare con l'ufficio una nuova data.

4. Il contribuente ha facoltà di presentare, sino alla data della discussione orale, memorie, osservazioni scritte e perizie, e può farsi assistere o rappresentare da professionista di fiducia al quale abbia conferito mandato. In caso di esame di fattispecie particolarmente complesse, le parti possono concordare l'aggiornamento a successiva udienza, entro il termine finale di cui al comma 2.

5. In caso di accordo sui valori imponibili, è redatto processo verbale contenente l'indicazione della base imponibile concordata ed il calcolo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni. L'accordo è sottoscritto dal Funzionario responsabile e dal contribuente o dal professionista munito di potere di rappresentanza. Le somme indicate devono essere versate in unica soluzione entro sessanta giorni dalla data del verbale, salvo rateazione a norma dell'articolo seguente.

6. In caso di mancato accordo sui valori imponibili, o in caso di mancata conclusione del procedimento di adesione nel termine di cui al comma 2, il procedimento medesimo si estingue. Il residuo termine per proporre ricorso al giudice tributario contro l'atto di accertamento riprende a

decorrenza dalla data del verbale negativo sottoscritto dalle parti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

7. Le comunicazioni previste nel presente articolo possono essere effettuate a mezzo raccomandata, messo comunale, fax, posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata.

Art. 19 - Rateazione

Le somme dovute dai contribuenti in forza di avvisi di accertamento possono essere frazionate, su domanda di parte, secondo le modalità previste dall'art. 23 del Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 20 - Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso al contribuente delle somme versate in autoliquidazione e non dovute è disposto su domanda dell'avente diritto, da prodursi nel termine di decadenza di cinque anni, decorrente dalla data dell'avvenuto pagamento o dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. In caso di surrogazione della rendita catastale di un immobile con nuova rendita di importo inferiore, si procede a rimborso, su istanza di parte da prodursi nel termine di cui al comma 1, a condizione che la nuova rendita sia conseguente a provvedimento giurisdizionale o che risulti, in virtù di dichiarazione dell'Agenzia del Territorio o di elementi inequivocabili, che la rendita pregressa è stata determinata da errore materiale di computo di vani o superfici.

3. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni dell'articolo unico, commi 336 e 337, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, sulla decorrenza della rendita attribuita in forza del procedimento ivi disciplinato.

4. Il rimborso è effettuato nel termine di centoottanta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

5. In alternativa al rimborso, il contribuente ha sempre facoltà di compensare, in tutto o in parte, l'imposta pagata in eccesso nei precedenti periodi d'imposta con il tributo dovuto nell'anno in corso, indicando nel modello F24 gli importi oggetto di compensazione.

6. In tutti i casi contemplati dal presente articolo, non sono dovuti rimborsi né operabili compensazioni per importi inferiori a € 5,00.

Art. 21 - Interessi

1. Gli interessi dovuti al Comune per parziali, ritardati od omessi versamenti e gli interessi spettanti al contribuente per versamenti indebiti sono fissati nella stessa misura del tasso legale tempo per tempo vigente.

2. La maturazione degli interessi è giornaliera, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento per gli interessi spettanti al Comune e dalla data del versamento per gli interessi spettanti al contribuente.

Art. 22 - Riscossione coattiva

1. Il recupero delle somme incorporate negli avvisi di accertamento e/o di irrogazione di sanzioni, che non siano pagate nei termini di legge, e delle somme rateizzate non pagate alle scadenze di cui all'art. 19, e non rimborsate da garanti, è effettuato mediante ingiunzione fiscale ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, nel testo vigente, con i poteri e le limitazioni previsti dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto applicabili.

2. L'ingiunzione fiscale deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. E' in facoltà del Funzionario responsabile far precedere l'avvio del procedimento coattivo di riscossione da uno o più solleciti di pagamento. Gli inviti devono in ogni caso contenere l'invito al contribuente a corrispondere gli ulteriori interessi legali maturati sull'imposta, dalla scadenza al saldo.
4. Gli importi non riscossi per infruttuosità delle procedure coattive di cui al primo comma possono costituire oggetto di cessione del credito, senza assunzione della garanzia di solvenza del debitore ex art. 1267 c.c., ad istituti bancari o ad intermediari finanziari autorizzati. La cessione è disposta con delibera della Giunta Comunale.
5. In alternativa all'ingiunzione fiscale, il Funzionario responsabile può avvalersi dell'iscrizione a ruolo ex d.p.r. n. 602/1973, sino al momento in cui tale strumento sia consentito dalle norme vigenti in tema di riscossione dei tributi locali. In tal caso, la cartella di pagamento dell'Agente nazionale della riscossione deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Trovano applicazione i commi 3 e 4 del presente articolo.

Art. 23 - Interpello

1. In caso di obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione e sull'applicazione delle norme di legge e del presente Regolamento in tema di imposta municipale propria, il contribuente può formulare istanza di interpello all'Amministrazione su fattispecie concrete di proprio interesse.
2. La presentazione dell'istanza non sospende i termini degli adempimenti previsti dalla disciplina del tributo. Il Comune ha l'obbligo di notificare una risposta motivata nel termine di centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. La risposta all'interpello è vincolante per l'Amministrazione ed il richiedente, che devono ad essa uniformare la propria condotta, limitatamente alla fattispecie sottoposta ad esame. Il Comune non può, sotto pena di nullità, imporre prescrizioni od irrogare sanzioni al contribuente che si sia conformato alle indicazioni del parere.
4. La mancata risposta nel termine di cui al comma 2 determina il tacito accoglimento dell'interpretazione o della soluzione prospettata dal contribuente, al quale, sotto pena di nullità, non possono essere imposte prescrizioni né irrogate sanzioni.
5. Eventuali mutamenti di indirizzo, derivanti da modifiche normative o da orientamenti giurisprudenziali, devono essere resi noti all'interpellante e potranno essergli prescritti solo per il tempo successivo alla comunicazione.
6. L'istanza di interpello può essere formulata anche da associazioni di categoria, organismi sindacali ed enti esponenziali di collettività, per fattispecie rilevanti di portata generale e di interesse dei soggetti associati o rappresentati. In tal caso, alla risposta deve essere data la massima pubblicità, anche mediante inserzione nel sito internet comunale. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei commi precedenti.

Art. 24 - Disposizioni transitorie

1. Limitatamente all'anno solare 2012, l'imposta dovuta in acconto entro la scadenza del 18 giugno 2012 è versata in misura pari al 50% dell'importo ottenuto calcolando le aliquote di base e le detrazioni previsti dalla legge; la seconda rata è versata entro il 17 dicembre 2012 a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, applicando le aliquote e le detrazioni eventualmente deliberate dal Comune, con conguaglio sulla prima rata.

2. Limitatamente all'anno solare 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale, in alternativa a quanto previsto dal precedente comma e a scelta del contribuente, può essere versata in tre rate. In tal caso la prima rata, da corrispondersi entro il 18 giugno 2012, deve essere pari alla misura di 1/3 dell'importo ottenuto calcolando le aliquote di base e le detrazioni previsti dalla legge; la seconda rata, da corrispondersi entro il 17 settembre 2012, è fissata nella stessa misura della prima rata; la terza ed ultima rata, da versare entro la scadenza del 17 dicembre 2012, deve corrispondere al saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, applicando le aliquote e le detrazioni eventualmente deliberate dal Comune, con conguaglio sulle prime due rate.

3. Limitatamente all'anno solare 2012, il Comune può deliberare l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta entro il termine del 30 settembre 2012, ovvero può correggere, entro il medesimo termine, le aliquote e le detrazioni già approvate. Gli effetti delle relative deliberazioni retroagiscono alla data del 1° gennaio 2012.

4. Limitatamente all'anno solare 2012, il Comune può approvare correzioni e modifiche al presente regolamento entro il termine finale del 30 settembre 2012, con efficacia applicativa dal 1° gennaio 2012.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Moggio Udinese, 13 febbraio 2012 / 31 maggio 2012 / 8 marzo 2013 / 26 giugno 2015 / 3 maggio 2016, 11 marzo 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (dott. Martino Del Negro)

IL SINDACO

f.to (dott. ing. Giorgio Filafarro)
